

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente il ricorso del Comune di Locarno contro la negata
dichiarazione della pubblica utilità della costruzione di un tronco di strada
ai Monti di Locarno

(del 31 maggio 1968)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con risoluzione n. 2523 del 10 aprile 1968, il Consiglio di Stato non ha concesso la pubblica utilità per la costruzione di un tronco di strada ai Monti di Locarno.

Contro questa risoluzione ha ricorso il Comune di Locarno (rappr. dal Municipio) adducendo, in sostanza, quanto segue:

- a) Non risponde al vero che una strada quale quella che si vuole realizzare non presenterebbe più, soprattutto d'inverno e in tempo di pioggia, sufficienti garanzie di sicurezza per la circolazione; in effetti, finora non è stato registrato nessun incidente sul tratto di strada già esistente, del quale quello in progetto — che presenta caratteristiche identiche — dovrebbe rappresentare il complemento.
- b) La strada prevista è destinata « ad aprire alla costruzione una zona particolarmente pregiata » (è infatti già da tempo pendente un'istanza di parcellazione allo scopo di costruire una serie di villette) ed a facilitarne l'accesso in caso di incendi e di franamenti.

Circa queste allegazioni prendiamo posizione come segue:

- ad a) L'argomentazione del Comune è, come facilmente si può constatare, molto fragile e inconsistente. Prima di tutto, perchè la circostanza che finora nessun incidente è avvenuto lungo il tratto di strada già esistente — che, peraltro, ha una pendenza leggermente inferiore a quella che dovrebbe avere la strada prevista — non permette logicamente di concludere che il tratto ora in progetto non risulterà pericoloso semplicemente perchè dovrebbe avere le medesime caratteristiche del primo; secondariamente, perchè il Comune, all'infuori dell'argomento di cui si è appena detto, non ha addotto nessuna ragione seria che possa in qualche modo far apparire come non fondate le considerazioni contenute nella risoluzione impugnata. Del resto, per convincersi dell'assoluta mancanza di serietà del progetto, è sufficiente recarsi sul posto; e non occorre neppure essere dei tecnici per rendersene conto. Se, come il Comune afferma, sul tronco di strada già esistente, nessun incidente si è verificato, ciò non è sicuramente da attribuire alle qualità intrinseche della strada, che è ripidissima (basti soltanto pensare che al centro si è dovuto costruire, ad uso dei pedoni, una specie di gradinata), ma piuttosto al caso favorevole e al fatto che, fin qui, un traffico di una certa intensità e importanza non può neppure essersi potuto sviluppare, per la brevità del tragitto e perchè, in realtà, si è in presenza di un vicolo cieco. Qualora però fosse attuato il tronco previsto, la situazione si aggraverebbe di molto, e per l'aumentata lunghezza della strada (tutta con una pendenza esagerata) e per il maggior traffico che per forza di cose vi sarebbe. Ad ogni modo, la semplice circostanza che la strada è già parzialmente realiz-

zata, non è, a nostro avviso, un motivo valido per legittimarne la continuazione e la completazione seguendo gli stessi criteri, quando questi criteri si fossero, come qui, rivelati assai criticabili.

ad b) Qui non trattasi tanto di discutere circa l'utilità pubblica — che potrebbe anche esistere — che teoricamente può rivestire un accesso carrozzabile alla zona, quanto di decidere se una strada costruita nel modo raffigurato dai progetti stati presentati sia o non sia, in pratica, atta a servire allo scopo cui la si vuole destinare. Secondo noi a questo interrogativo è da rispondere decisamente di no.

Del resto è da mettere in rilievo che compito del Consiglio di Stato non è soltanto di dire se, da un punto di vista puramente astratto, una determinata opera è o no di pubblica utilità ma anche di vigilare a che l'opera medesima sia studiata in modo che l'interesse generale possa realmente essere servito convenientemente (vedi art. 20 L. Espr.). L'opera prevista non potrà affatto soddisfare questo interesse in modo adeguato per cui è da negare ad essa la qualifica di opera di pubblica utilità.

Non bisogna infine dimenticare che gli inconvenienti della strada, « concernenti il tracciato e le caratteristiche costruttive » (vedi Rapporto 24 febbraio 1966 della Commissione della Gestione concernente il M.M. n. 62), sono stati avvertiti dagli organi comunali medesimi, i quali ne hanno tuttavia proposto la costruzione perchè spinti soprattutto da preoccupazioni finanziarie, ossia perchè un secondo progetto sottoposto al loro esame (assai migliore di quello qui in discussione sotto ogni punto di vista) avrebbe richiesto, per la sua realizzazione, spese molto maggiori. Tali preoccupazioni non devono però, secondo noi, bastare a giustificare la creazione di un vero e proprio pericolo pubblico.

Per questi motivi chiediamo che il ricorso venga respinto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

B. Celio

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli